

## **Allegato A**

### **Misure organizzative e linee guida di adattamento al Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali**

#### **1. TITOLARE e DESIGNATI**

1. Il Comune è l'autorità pubblica titolare del trattamento dei dati ai sensi del Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 (GDPR – General Data Protection Regulation) ed esercita le proprie prerogative, poteri e doveri attraverso gli organi ed il personale dell'Ente secondo le competenze, prerogative e le responsabilità stabilite dalle disposizioni organizzative in materia ed in particolare:

- il Sindaco procede alla designazione e nomina degli organismi monocratici e collegiali previsti dalla normativa e rimessi alla determinazione del titolare, con particolare riferimento al responsabile della protezione dei dati personali (Data Protection Officer- DPO);
- i Responsabili dei servizi, nell'ambito delle dotazioni e risorse messe a disposizione e secondo gli indirizzi degli atti di pianificazione e programmazione comunale, adottano tutti gli atti a rilevanza esterna ivi compresi gli incarichi, affidamenti, convenzioni ed accordi per la corretta attuazione di quanto previsto dal GDPR nel rispetto della disciplina di settore con particolare riferimento alla legge 241/90, al D.Lgs. 82/05 e al D.Lgs. 50/16; i Responsabili dei servizi ricoprono automaticamente la funzione di organo designato dal Titolare per lo svolgimento delle relative competenze;
- il personale assegnato agli uffici e servizi svolge le funzioni di designato del titolare, senza necessità di ulteriore nomina e/o attribuzione in relazione ai trattamenti ed ai poteri/doveri previsti dal proprio ruolo organizzativo e nel rispetto delle indicazioni formali ed informali disposte dal responsabile del servizio.

#### **2. PRINCIPIO DI RESPONSABILIZZAZIONE**

1. Il titolare ed i designati assicurano in ogni momento il rispetto dei principi previsti dal GDPR, dettando le opportune disposizioni organizzative e procedurali in ogni fase dell'attività.

2. Il titolare ed i designati assicurano in particolare il rispetto del principio di responsabilizzazione comprovando l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

#### **3. FORMAZIONE**

1. Di concerto con i soggetti incaricati per l'adeguamento al GDPR e con il DPO, viene effettuata una formazione periodica dei dipendenti con l'obiettivo di sensibilizzare l'intera organizzazione e aumentare la consapevolezza sulla sicurezza dei dati.

#### **4. REGISTRO DELLE ATTIVITA' DI TRATTAMENTO**

1. Il registro delle attività di trattamento di cui all'art. 30 del GDPR viene istituito in formato elettronico e viene implementato mediante acquisizione dai responsabili dei servizi dei dati e delle informazioni sulle tipologie di trattamento effettuate dall'ente.

2. Il registro è aggiornato tempestivamente in occasione della variazione dei trattamenti e comunque almeno una volta ogni 12 mesi.

3. Il registro è facilmente accessibile a tutti i soggetti autorizzati ed è fruibile direttamente, senza intermediazione, da parte del DPO e dell'autorità di controllo.

## **5. VALUTAZIONE D'IMPATTO**

1. La valutazione d'impatto è effettuata, ove necessario, ai sensi degli artt. 35-36 del GDPR, con il coinvolgimento del DPO. La valutazione è effettuata mediante acquisizione dai responsabili dei servizi dei dati e delle informazioni sulle tipologie di trattamento.
2. La valutazione viene eseguita in occasione di sostanziale variazione dei trattamenti.

## **6. PRINCIPIO DI COLLABORAZIONE**

1. Tutto il personale coinvolto nelle procedure di trattamento dati, a qualunque livello e ruolo:
  - collabora con il titolare, il DPO-RPD, l'autorità di controllo ed eventuali ulteriori soggetti addetti alla vigilanza, controllo ed attuazione delle disposizioni in materia di trattamento dei dati fornendo la massima e tempestiva collaborazione con particolare riferimento al rispetto dei principi previsti dal GDPR;
  - fornisce tempestivamente informazioni su potenziali pericoli, rischi, o violazioni dei dati personali anche al fine di consentire l'esercizio dei compiti di cui all'art. 33 e 34 del GDPR (cosiddetto "data breach");
  - collabora con i responsabili del trattamento, secondo le istruzioni fornite dal titolare, al fine di garantire le citate finalità e nel rispetto degli obblighi di segretezza e riservatezza.
2. Il rispetto dei principi in materia e dei compiti ed adempimenti previsti dal presente provvedimento verrà valutato in sede di raggiungimento degli obiettivi e/o negli altri casi di responsabilità del personale a vario titolo coinvolto.